

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Nel 1992 tra la s.p.a. Pr. da un lato e C. A. e S. L. dall'altro è intercorso un contratto di moltiplicazione di conigli, con il quale la Pr. si era impegnata a rimpiazzare gli animali a fronte dell'acquisto da parte del C.A. e della S. L. del mangime occorrente per l'allevamento, dell'impegno degli acquirenti di un minimo prefissato e di altre obbligazioni, pena il pagamento di una penale di lire 60 mila.
2. La s.p.a. Pr., con atto di citazione del 2 febbraio 1998, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Bologna il C.A. e la S. L. e ne ha chiesto la condanna al pagamento della penale pattuita, addebitando ai convenuti di avere utilizzato mangime da essa non fornito.
3. La domanda è stata rigettata dal Tribunale e la decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 3 giugno 2004, la quale ha condannato il C.A. e la S.L. a pagare alla Pr. € 15.000 a titolo di penale. La Corte di Appello, per quanto è ancora rilevante, ha interpretato la clausola n.8 del contratto (riguardante l'obbligo degli acquirenti di utilizzare esclusivamente mangimi forniti da Pr. e a non immettere nell'allevamento conigli di razze e provenienze diverse da Pr.), nel senso che l'adempimento contemplava sia la prestazione di non immettere nell'allevamento altre razze di conigli sia quella del divieto di uso di mangimi diversi e che, quindi, C.A. e S.L. erano tenuti al pagamento della penale con riferimento all'utilizzazione nell'ultimo anno di mangime non contrattualmente previsto.
4. C.A. e S.L. hanno proposto ricorso. Resiste con controricorso la curatela del fallimento della società P.I. Le parti hanno depositato memorie.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso principale n. 24732 del 2004 e quello incidentale n. 28490 dello stesso anno hanno dato luogo a procedimenti diversi, che, previa riunione, debbono essere decisi con un'unica pronuncia, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata errata interpretazione di clausola del contratto. I ricorrenti sostengono che la clausola n.8 del contratto si riferiva alla sola prestazione di non immettere conigli di altre razze e, quindi, non comprendeva quella di esclusiva nell'acquisto del mangime per gli animali: censura di violazione degli articoli 1366 e 1370 cod. civ.

2.1 Le regole legali dell'interpretazione dei contratti possono essere indicate nelle seguenti: la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda, nella individuazione del modello della fattispecie legale, l'ultima, nel

giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati.

Solo le ultime due fasi, che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità. La prima, invece, configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, giacché si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se non nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Si aggiunga che, nel giudizio di cassazione, perché sia configurabile una violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, non basta richiamare astrattamente gli artt. 1362 e seguenti cod. civ, ma è necessario indicare il modo specifico con cui i canoni in concreto non sono osservati e, soprattutto, il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, riproducendo nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, il testo della clausola (Cass.12 maggio 2000, n. 6112; 22 febbraio 2007, n. 4178). Non sarebbe sufficiente, infatti, la mera critica del risultato raggiunto dal giudice del merito, contrapponendo a questa una difforme interpretazione, che sarebbe valida per il solo fatto di corrispondere agli interessi di chi la propone: Cass. 23 agosto 2006, n.18735.

2.2 Il motivo del ricorso che si sta esaminando si diffonde sull'interpretazione della sola clausola n.8 del contratto e, pur addebitando alla Corte di Appello l'errore di non essersi addentrata nella ricerca della comune volontà delle parti, non indica in modo specifico come la proposta interpretazione in concreto si sia discostata dai canoni di interpretazione legalmente fissati. Ne deriva che il motivo non può essere accolto.

3. Il secondo motivo dello stesso ricorso si riferisce alla riduzione della penale della quale è criticata la riduzione operata solo alle forniture dell'ultimo anno e non per l'intera durata di cinque anni del contratto: censura di difetto di motivazione e di violazione dell'art. 1384 cod.civ. Il motivo non è fondato, come quello che non si fa carico del principio che la misura della riduzione della penale contrattualmente stabilita è riservata al giudice del merito, che, nella fattispecie, l'ha congruamente motivata.

Il ricorso principale, quindi è rigettato.

4. L'unico motivo del ricorso incidentale si riferisce al punto in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto nulla per la comparsa conclusionale d'appello: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578.

4.1 Il fallimento della s.p.a. Pr. dichiara che la comparsa conclusionale nel giudizio di appello non recava la sottoscrizione del difensore nominato dalla

curatela avvocato A. C., bensì quella del suo sostituto avvocato L.M.S. Quest'ultimo aveva sottoscritto l'atto, antepoendo alla sua firma la seguente formula: il presente atto viene sottoscritto, in assenza del prof. Avv. A. C. dall'Avv. L.M.S. , a ciò abilitato da procura depositata presso codesta Corte di Appello di Bologna ai sensi dell'art.9 comma 1° del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Secondo il fallimento, la sottoscrizione della comparsa conclusionale è attività propria del procuratore e quindi l'atto può essere sottoscritto da un suo sostituto nominato ai sensi del primo comma del citato art. 9. Dopo avere precisato che nel vigente ordinamento è stata soppressa la distinzione tra le professioni di avvocato e di procuratore legale, il fallimento aggiunge che le tariffe forensi distinguono i diritti di procuratore da quelli dovuti all'avvocato per le comparse conclusionali e le memorie, che l'art.84 cod. proc. civ. riconosce al procuratore il potere di compiere tutti gli atti che non sono riservati alla parte, in essi compresi la predisposizione e la sottoscrizione degli atti medesimi e che quello che è consentito per gli incarichi singoli deve poter valere anche per le difese finali.

Il ricorso incidentale non è fondato.

4.2 L'articolo 9, primo comma, dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ( R.D.L. 27 novembre 1933, 1578), per la parte che interessa in questa sede, così dispone: 1) Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore può sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

2) Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.  
3) Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

E' comunemente ritenuto che la disposizione contempla due forme di delega professionale: la delega indicata dal primo comma ha carattere generale (infatti, è denominata anche delega stabile) e può essere conferita per l'intero processo, mentre quella del terzo comma è una delega per singoli atti possono essere compiuti dal professionista delegato. Questa forma di delega richiede che, ai fini della sostituzione a tutti gli effetti del procuratore delegante, l'atto di nomina sia ricevuto dal cancelliere e comunicato al consiglio dell'ordine; cioè deve indicare uno specifico contenuto e rivestire una forma determinata.

La sostituzione per singoli atti del processo richiede anch'essa la delega per iscritto negli atti di causa o una dichiarazione separata, anche se ha una portata operativa ridotta, perché è consentita per gli atti successivi alla costituzione del rapporto processuale e, quindi, presuppone l'avvenuta costituzione in giudizio del procuratore delegante (Cass. 13 maggio 1983, n.3282). Naturalmente, anche questa forma di delega deve essere determinata nell'oggetto.

4.3 Se ne ricava che nelle due forme di delega e ai fini della corretta Liquidazione dei compensi corrispondenti, deve essere consentita la verifica dell'oggetto delle deleghe e che, quindi, il delegante è onerato della dimostrazione del corrispondente contenuto.

4.4 In questo giudizio l'avv. A.C. , unico difensore del fallimento della s.p.a. Pr., non ha offerto la dimostrazione dell'oggetto della delega a lui indicata, perché nella comparsa conclusionale, sottoscritta dall'avv. L.M.S., è solo enunciato che l'avv. A.C. è abilitato da procura depositata presso la Corte di Appello di Bologna.

In questo senso il ricorso incidentale è rigettato.

5. La reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese di questo giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile il 7 novembre 2008.

La sentenza é stata pubblicata in data 20.1.2009